

ATTO N. 2104 del 08/11/2022

OGGETTO: KOSTER S.R.L CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R13, R12, R3, D15] PARTE IN GALLARATE E PARTE IN CASSANO MAGNAGO. ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti della Provincia di Varese:

- n. 393 del 4.02.2009, avente per oggetto: "RICICLECO S.r.l. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - Via Cav. Ambrogio Colombo n. 53 ed insediamento ubicato parte in territorio di Cassano Magnago (VA) e parte in territorio di Gallarate (VA). Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, con apporti di materiale legnoso. Artt. 208 e 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 3498 del 20.08.2009, avente per oggetto: "RICICLECO S.r.l. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - Via Avogadro n. 9 ed insediamento, autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 393 del 4.02.2009 allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato parte in Cassano Magnago e parte in Gallarate. Presa d'atto della variazione della sede legale, precedentemente individuata in Via Cav. Ambrogio Colombo n. 53 - Cassano Magnago";
- n. 443 del 5.02.2013, avente per oggetto: "RICICLECO S.r.l. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - Via Avogadro n. 9 ed impianto sito parte in Cassano Magnago (VA) e parte in Gallarate (VA), autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 393 del 4.02.2009. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152";
- n. 1689 del 7.06.2016, avente per oggetto: "RICICLECO S.r.l. con sede legale in via Avogadro n. 9 - Cassano Magnago (VA). Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA), già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 393 del 4.02.2009. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 1511 del 29.06.2018, avente per oggetto: "KOSTER S.r.l. con sede legale in San Nazzaro Sesia (NO) - Tenuta Devesio. Voltura dell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 393 del 4.02.2009 e s.m.i. rilasciata in favore della RICICLECO S.r.l. per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso il centro ubicato parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA). Art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152";

DATO ATTO che la Provincia di Varese, con provvedimento del 6.07.2010, prot. n. 71554, aveva attestato la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II^A, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riguardo alle varianti sostanziali, da apportare all'insediamento in oggetto, previste dal progetto presentato dalla Società medesima unitamente ad istanza del 25.01.2010;

RILEVATO che l'Impresa KOSTER S.r.l. con sede legale in San Nazzaro Sesia (NO) - Tenuta Devesio ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 6.09.2018 (atti prov.li prot. PEC n. 46899) ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo tal quale dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA), rilasciata dalla Provincia di Varese ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 con provvedimento n. 393 del 4.02.2009;
- documentazione tecnico-amministrativa in data 5.10.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 38031), con contestuale proposta di realizzare, presso l'impianto in argomento, alcune varianti alle operazioni di recupero ivi svolte, tra le quali l'introduzione della riduzione volumetrica del legno (operazione di recupero individuata come R12), in aggiunta ad una conseguente riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto stesso;

- ulteriore documentazione tecnico-amministrativa nei giorni 28.06.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 31618) e 26.07.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 35900);
- riscontro documentale in data 4.10.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 46769), fornito a fronte di quanto emerso in occasione della prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 9.08.2021;
- documentazione tecnica nei giorni 4.10.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 46766) e 27.10.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 50239) in ordine agli aspetti del progetto in materia di EOW (End of Waste) ed alle relative valutazioni e conseguenti richieste effettuate nel merito dall'A.R.P.A. – Dipartimento di Como e di Varese;
- in data 9.02.2022 documentazione tecnico-amministrativa (comprensiva, tra l'altro, dell'elaborato grafico riportante la planimetria dell'insediamento), chiesta a seguito della seconda riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 20.12.2021;
- comunicazioni del 2.05.2022 (atti prov.li prot. PEC n. 20948) e dell'11.07.2022 (atti prov.li n. 32924) con le quali è stato chiesto alla Provincia di Varese di posticipare il rilascio del provvedimento autorizzativo, in attesa dell'ottenimento, da parte della Regione Lombardia, di nuovi/e chiarimenti/indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di E.O.W. – End of Waste all'attività di recupero di rifiuti mediante operazioni di compostaggio;
- comunicazione del 21.09.2022 (atti prov.li prot. PEC n. 42914) con la quale è stata trasmessa, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria che l'Impresa è tenuta a prestare ai sensi della d.g.r. della Lombardia 19461/04, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015;

FATTO PRESENTE che il procedimento attivato in seguito all'istanza presentata dall'Impresa in data 6.09.2018 è stato sospeso alla luce della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 1229 del 28.02.2018 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ed è stato in seguito riavviato a fronte delle modifiche all'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 introdotte dall'art. 14-bis della l. 2 novembre 2019, n. 128;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente della Provincia di Varese sull'istanza, oggetto di successive integrazioni, presentata dall'Impresa KOSTER S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia che:

- a) con l'istanza del 6.09.2018, successivamente modificata, è stato chiesto il rinnovo, con varianti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto sito parte in Gallarate (VA) e parte in cassano Magnago (VA);
- b) le modifiche proposte dall'Impresa sono di seguito elencate:
 - incremento del quantitativo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero [R3] di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio (aumento da 14.000 t/a a 18.000 t/a);
 - rinuncia allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3] di rifiuti non pericolosi (per un quantitativo pari a 14.000 t/a) finalizzate all'ottenimento di prodotto finito costituito da "biomassa combustibile". E' previsto l'ottenimento di prodotto finito costituito da "biofiltro/biomassa filtrante" mediante esecuzione di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi [R13, R3] già previste dall'autorizzazione vigente (linea biomassa), per un quantitativo pari a 2.000 t/a;
 - riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi costituiti da legno trattato (EER 200138), mediante triturazione (utilizzo di apparecchiatura mobile), per un quantitativo massimo annuo pari a 8.000 t, da sottoporre alla inerente attività di messa in riserva [R13] ad oggi già autorizzata. L'attività è da considerare nuova operazione di recupero [R12] e, come tale, comporta, ai sensi della d.g.r. della Lombardia n. 6907/11, variante sostanziale rispetto a quanto già autorizzato. E' prevista l'individuazione di n. 2 nuove aree per lo stoccaggio (messa in riserva R13 - quantitativo massimo complessivo pari a 400 mc) del legno (triturato) precedentemente sottoposto a dette operazioni e da destinare ad impianti esterni autorizzati;
 - aggiunta dei rifiuti non pericolosi identificati con codice EER 191207 "Legno diverso da quello di cui alla voce 191206", limitatamente a frazioni non trattate (ovvero legno non dipinto/trattato in superficie), tra quelli da sottoporre ad operazioni di recupero [R13, R3] mediante compostaggio. Il codice EER 191207 non è contemplato dall'autorizzazione in essere, né è presente tra quelli di cui alla tipologia 16.1 "Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità" dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. La provenienza di tali rifiuti è così individuata:
 - linea interna all'impianto finalizzata alla produzione di biofiltro/biomassa filtrante (frazione fine non adatta all'ottenimento di tale tipologia di prodotto);
 - altri impianti di compostaggio (sovvalli non riutilizzati);

- impianti di selezione meccanica di rifiuti urbani (rifiuti in legno di origine urbana quali ramaglie, imballaggi in legno);
 - aggiunta dei rifiuti non pericolosi identificati con codice EER 191207 "Legno diverso da quello di cui alla voce 191206" (aliquota più legnosa, non trattato) tra quelli da sottoporre ad operazioni di recupero [R13, R3] finalizzate all'ottenimento di "biomassa filtrante";
 - aggiunta dei rifiuti non pericolosi identificati con codice EER 191207 "Legno diverso da quello di cui alla voce 191206" (aliquota legnosa, anche legno trattato) tra quelli da sottoporre ad operazioni di messa in riserva [R13] e di riduzione volumetrica [R12] da destinare, come rifiuto, a impianti di recupero esterni;
 - adeguamento/riorganizzazione delle aree funzionali a servizio dell'impianto ed adibite alla messa in riserva ed al trattamento dei rifiuti non pericolosi.
 - allestimento di un settore denominato "Area 9" (superficie paria a 25 mq) da utilizzare esclusivamente per l'attività di produzione di substrato di coltivazione base (rif.to: Allegato 4 al d.lgs. 75/10), tramite l'aggiunta, al prodotto finito (Ammendante Compostato Verde di cui all'Allegato 2 - Punto 4. del d.lgs. 75/10) ottenuto dalle operazioni di recupero mediante compostaggio svolte presso l'impianto, di altro prodotto costituito da apposito terriccio commercializzato da terzi;
- c) il progetto non prevede la realizzazione di interventi di carattere edilizio e rimane invariata la potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti dell'impianto, pari a 28.000 t/a (200 t/g). Il quantitativo complessivo di rifiuti non pericolosi, in ingresso, sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] si riduce da 1.550 mc a 1.500 mc. ;
- d) l'aggiunta dell'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi costituiti da legno trattato (EER 200138), da sottoporre ad operazioni di messa in riserva (R13) sull'apposita area dedicata per essere successivamente avviati presso impianti di recupero esterni, è da inquadrarsi come nuova operazione di recupero [R12]. La variante è dunque inquadrata come *sostanziale* in base a quanto stabilito dalla d.G.R. della Lombardia n. 6907/11;
- e) dalla disamina del progetto proposto dall'Impresa si evince, per quanto concerne gli aspetti riguardanti i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/06, che:
- il ciclo di recupero mediante operazioni di compostaggio è espressamente previsto dal Punto 16.1.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e contempla i rifiuti non pericolosi, previsti dal progetto proposto dall'Impresa, identificati con i codici 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138 e 200201 (rif.to: Punto 16.1). Il Punto 16.1.4 definisce le caratteristiche del prodotto ottenuto da dette operazioni di recupero dei rifiuti;
 - i rifiuti non pericolosi identificati con CER 191207 non sono contemplati tra quelli che il suddetto Punto 16.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 indica ai fini dell'impiego nel ciclo di recupero, mediante compostaggio, definito dal Punto 16.1.3 e dell'ottenimento del prodotto finito le cui caratteristiche sono definite dal successivo Punto 16.1.4;
 - le norme tecniche di riferimento in materia di recupero di rifiuti non pericolosi (d.m. 5.02.1998 e s.m.i.) non prevedono l'ottenimento di prodotto finito costituito da "*biomassa filtrante/materiale biofiltrante*";
- f) è presente, tra gli elaborati tecnici depositati dall'Impresa, la valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente in materia ai sensi della l. 447/95;
- g) l'Impresa ha prodotto, in relazione alle varianti proposte, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio resa da tecnico abilitato il 6.08.2021 (rif.to: pratica VVFF n. 37441);
- h) con nota del 3.08.2021, prot. n. 86545, l'ATS dell'Insubria ha espresso, per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole in ordine all'iniziativa proposta dall'Impresa;
- i) l'Impresa risulta avere la piena disponibilità dell'area interessata dall'insediamento in base a contratto di affitto di ramo d'azienda del 26.08.2016 (rep. n. 1812 – racc. n. 1298) stipulato tra la stessa KOSTER S.r.l. ed il soggetto proprietario (RICICLECO S.r.l.);
- j) la KOSTER S.r.l. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Novara con n. NO-200681 del 12.03.2002 ed ha per oggetto sociale *gestione impianti di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti " ... omissis ... per la produzione di ammendante e fertilizzante idonei all'impiego in agricoltura, commercializzazione ... omissis ..."*;
- k) l'Impresa è in possesso dell'attestazione di rinnovo periodico di Conformità Antincendio rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 1.02.2021, prot. n. 2101 (prat. n. 37441 - scadenza 19.01.2026), relativa all'attività individuata al n. 36.2/C dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011. Unitamente all'istanza in questione è stata prodotta dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, resa da

tecnico abilitato in materia, attestante che le varianti proposte non comportano una modifica della documentazione inerente l'attuale conformità antincendio;

- I) il Comune di Gallarate, con nota dell'1.08.2022, prot. n. 52901 (in atti prov.li prot. PEC n. 36210) ha trasmesso l'elaborato costituito dall'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore, relativo al territorio di competenza;

FATTO PRESENTE che l'Impresa in data 4.03.2019, ha trasmesso il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

DATO ATTO che è stata attivata la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 della l. 241/90 e 208 del d.lgs. 152/06, articolatasi nelle sedute del 9.08 e del 20.12.2021, e che la stessa, nell'ambito delle determinazioni finali, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto sottoposto dalla KOSTER S.r.l. con l'istanza del 6.09.2018 e s.m.i. ed al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3, R12], di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgere presso l'impianto ubicato parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA), con accesso da Gallarate – Strada comunale dei Valletti;

CONSIDERATO che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa sottopone nel proprio impianto alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e di recupero [R3], finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), sono identificati:

- codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138 e 200201 (operazioni di compostaggio) - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA: *(Descrizione tipologie rifiuti e codici EER corrispondenti)* dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 16.1.1 *(Provenienza)*, 16.1.2 *(Caratteristiche del rifiuto)*, 16.1.3 *(Attività di recupero)*, nonché alla voce 16.1.4 *(Caratteristiche delle materie prime ottenute)*;
- codice EER 191207 - Tabella 4.3 - Punto 3 - linee guida SNPA: *Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)*;
- codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 191207, 200138 e 200201 (operazioni finalizzate alla produzione di biomassa filtrante) - Tabella 4.3 - Punto 8 - linee guida SNPA: *Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti*;

RILEVATO, per quanto concerne gli aspetti del progetto sottoposto dalla KOSTER S.r.l. riguardanti i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/06, che l'A.R.P.A. – Dipartimento di Como e Varese ha espresso, con comunicazioni del 20.09.2021, prot. n. 146389, dell'11.10.2021, prot. n. 158595, e del 27.10.2021, prot. n. 168295, parere favorevole con prescrizioni. In sede di rilascio del parere di competenza, la stessa Agenzia Regionale ha ulteriormente precisato che *"non si ritiene soddisfatto l'art.184-ter del d.lgs. 152/06, anche ai sensi delle linee Guida redatte da SNPA, per il rifiuto 191207 proveniente dal trattamento dei residui di pulizia stradale"*;

PRESO ATTO che l'Impresa ha nominato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, unitamente all'istanza di rinnovo, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso soggetto;

FATTO PRESENTE che, come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprenderà, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, quello relativo alle emissioni sonore derivanti dall'impianto in argomento;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, *lett. g)*, del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione, all'Autorità competente, di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è determinato in € 146.596,57.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa KOSTER S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva [R13] di 1.500 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per un importo pari a € 26.493,00.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- messa in riserva [R13] di 400 mc di rifiuti non pericolosi, per un importo pari a € 70.648,00.=;
- deposito preliminare [D15] o messa in riserva [R13] di 40 mc di rifiuti non pericolosi, per un importo pari a € 7.064,80.=;
- recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 28.000 t, per un importo pari a € 42.390,77.=;
- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti il suddetto importo complessivo della garanzia finanziaria deve ridursi del 40%, rideterminandolo in € 87.957,94.=;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa KOSTER S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11 (iscrizione dell'Impresa nella White List – Prefettura di Novara avente scadenza il giorno 6.08.2022);

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE - Cassano Magnago" e "EMISSIONI SONORE - Gallarate" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Planimetria generale del sito TAV_02 - settembre 2021*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e nell'elaborato grafico sopraindicato;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consigliere Provinciale P.V. n. 21 del 14.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 20 del 14.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 44 del 14.04.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 64 del 30.04.2020, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2020-2022;
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022 e n. 69 del 28.02.2022, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024", allegato alla deliberazione presidenziale n. 51/2022;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, in favore dell'Impresa KOSTER S.r.l., del rinnovo, con varianti, dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3, R12] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento localizzato in parte sul territorio di Gallarate (VA) ed in parte sul territorio di Cassano Magnago, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE - Cassano Magnago" e "EMISSIONI SONORE - Gallarate" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Planimetria generale del sito TAV_02 - settembre 2021*", che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICORDATO che l'attività autorizzata è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali nonché da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 3 del sopra richiamato articolo;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce:

- al comma 3-bis, che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;
- al comma 3-septies, che presso il Ministero della Transizione Ecologica è istituito il registro nazionale (REcer) per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa KOSTER S.r.l. e di procedere al rilascio del rinnovo, con varianti, dell'autorizzazione unica all'esercizio alla gestione dei rifiuti ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA);

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

- A.** il rinnovo, con varianti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, in favore dell'Impresa KOSTER S.r.l. con sede legale in San Nazzaro Sesia (NO) - Tenuta Devesio ed impianto ubicato parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA), dell'autorizzazione:
- A.1** all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3, R12] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi;
- A.2** alle emissioni sonore,
alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE - Cassano Magnago" e "EMISSIONI SONORE - Gallarate" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Planimetria generale del sito TAV_02 - settembre 2021*", parti integranti e sostanziali del presente atto;
- B.** i sistemi di gestione da applicare alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (art. 184-ter d.lgs. 152/06);

DISPONE

- che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3, R12] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
- che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
- di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di affitto di ramo d'azienda del 26.08.2016 (rep. n. 1812 – racc. n. 1298) stipulato con il soggetto proprietario (RICICLECO S.r.l.), in virtù del quale l'Impresa KOSTER S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area dell'impianto parte in Gallarate e parte in Cassano Magnago;
- che, per le motivazioni di cui al precedente punto 4., l'Impresa KOSTER S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la Società "RICICLECO S.r.l.", fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'Impresa KOSTER S.r.l. è comunque tenuta ad informare immediatamente, per iscritto, la Provincia di Varese riguardo ad ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 C.C. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del contratto in questione;
- che il lay-out dell'impianto, le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni sonore generate dall'attività rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE - Cassano Magnago" e "EMISSIONI SONORE - Gallarate", nonché quanto riportato nell'elaborato grafico progettuale denominato "*Planimetria gestione rifiuti - Stato di progetto 03/2021*";
- che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;

8. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Gallarate, il Comune di Cassano Magnago, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
9. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. che, ai fini dello svolgimento delle operazioni di recupero R3 finalizzate alla produzione di ammendante compostato verde e di biomassa filtrante, presso l'impianto non possano essere ritirati rifiuti non pericolosi identificati con codice EER 191207 "Legno diverso da quello di cui alla voce 191206", se provenienti dal trattamento dei residui di pulizia stradale;
13. che l'attività di "deposito substrato di coltivazione base" non rientra tra le operazioni di gestione dei rifiuti, autorizzate con il presente provvedimento, e che pertanto, ai fini dello svolgimento della stessa, dovranno essere acquisiti permessi/atti di assenso eventualmente ritenuti necessari da altri Enti;
14. di determinare in € 87.957,94.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa KOSTER S.r.l., in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva [R13] di 1.500 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per un importo pari a € 26.493,00.=. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto, nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato Tecnico A "GESTIONE RIFIUTI";
 - messa in riserva [R13] di 400 mc di rifiuti non pericolosi, per un importo pari a € 70.648,00.=;
 - deposito preliminare [D15] oppure messa in riserva [R13] di 40 mc di rifiuti non pericolosi, per un importo pari a € 7.064,80.=;
 - recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 28.000 t, per un importo pari a € 42.390,77.=;La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della stessa garanzia finanziaria, verrà disposto lo svincolo della polizza fideiussoria in essere;
15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
16. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14.;

17. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
18. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto con destinazione gli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati, a seconda della tipologia di materiali, dalle attestazioni di conformità di cui al d.m. 28 marzo 2018, n. 69, ovvero dalle dichiarazioni di conformità il cui modello è stato definito con decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B);
19. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 146.596,57.=-;
20. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
21. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Gallarate, al Comune di Cassano Magnago, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino;
22. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
23. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) o di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate nel relativo Allegato, parte integrante del presente provvedimento;
- che il modello di dichiarazione di conformità definito dal decreto regionale n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B), da utilizzarsi come documento accompagnatorio dei materiali che hanno cessato la

qualifica di rifiuti agli utilizzatori finali, non rientranti nel campo di applicazione del d.m. 28 marzo 2018, n. 69, è parte integrante del presente atto;

DÀ ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2022-2024;
- ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - KOSTER S.r.l.
koster@pec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Gallarate
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
 - Comune di Cassano Magnago
protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Parco Lombardo della Valle del Ticino
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-*ter*, comma 3-*septies*, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>);
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 15 pagine
GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	KOSTER S.r.l.
C.F./P.I.	01854150032
Indirizzo sede legale	San Nazzaro Sesia (NO) – Tenuta Devesio
Indirizzo impianto	Parte in Gallarate (VA) e parte in Cassano Magnago (VA), con accesso dalla strada comunale dei Valletti - Gallarate
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni (All. B e C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> - Recupero [R3] di rifiuti non pericolosi - Recupero [R12] di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** L'impianto occupa una superficie complessiva di 12.810 mq, è censita al NCTR del Comune di Cassano Magnago al foglio 20/B mappale n. 1813 ed al NCTR del Comune di Gallarate (sezione censuaria di Cedrate) al foglio 11/B mappali nn. 355, 356, 589, 1407, 1409, ed è nella piena disponibilità della KOSTER S.r.l. sulla base di contratto di affitto. La superficie occupata dall'insediamento ricade per il mapp. n. 1813 (Cassano Magnago) in "Area esterna all'ambito del Tessuto Urbano Consolidato ed individuata come segue: aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche/in parte aree non soggette a interventi di trasformazione" e, per i mapp. nn. 355, 356, 589, 1407 e 1409 (Gallarate), in "Aree destinate all'agricoltura". Relativamente alle opere realizzate sull'area in questione, gravata da vincolo paesaggistico, la Regione Lombardia ha rilasciato autorizzazione con nota del 23.12.1996, di prot. n. 53665, mentre, in ordine al vincolo P.A.I. insistente su porzione dell'area interessata dall'insediamento, l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso nulla-osta con nota dell'8.07.2004, prot. n. 4703;
- 1.1** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e non;
 - recupero [R3] di rifiuti non pericolosi;
 - recupero [R12] di rifiuti non pericolosi;
 - deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi (decadenti dall'attività di recupero);
- 1.2** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti zone funzionali:
- 1.2.1 Area 1a - messa in riserva rifiuti in ingresso (linea compostaggio):** superficie pavimentata in cls di 380 mq, adibita allo stoccaggio provvisorio [R13], in cumulo/i, dei rifiuti non pericolosi conferiti in impianto. Il settore funzionale può essere esteso, all'occorrenza, includendo integralmente l'Area 1b ed occupando, in tal caso, una superficie pari a 500 mq;
- 1.2.2 Area 1b - messa in riserva rifiuti non pericolosi in ingresso (linea biomassa filtrante):** superficie pavimentata in cls di 120 mq, adibita allo stoccaggio provvisorio [R13], in cumulo/i, dei rifiuti non pericolosi conferiti in impianto. L'area interessata dal settore funzionale, quando non utilizzata per le operazioni riguardanti la linea biomassa filtrante, può essere impiegata per lo svolgimento delle attività di cui al **punto 1.2.1**;
- 1.2.3 Area 1c – messa in riserva in ingresso (linea legno trattato):** superficie pavimentata in cls di 90 mq, adibita allo stoccaggio provvisorio [R13], in cumulo/i, dei rifiuti non pericolosi conferiti in impianto;
- 1.2.4 Area 2 – operazioni di compostaggio:** superficie pavimentata in cls di 2.050 mq, adibita alle operazioni di maturazione accelerata (ACT) dei rifiuti [R3]; tale zona è dotata di sistema di insufflazione di aria integrata nella pavimentazione. Il sistema di aerazione forzata è costituito da 8 ventilatori e 24 tubazioni (Ø 120 mm), queste ultime dotate di ugelli conici in materiale plastico annegate nella pavimentazione. Ogni ventilatore alimenta n. 3 tubi diffusori ed ha una portata d'aria di 2.000 mc/ora; i ventilatori sono separati dai cumuli di rifiuti in compostaggio mediante manufatti tipo "New Jersey", appoggiati sulla pavimentazione;
- 1.2.5 Area 3a – operazioni di compostaggio:** superficie pavimentata in cls di 520 mq, adibita alle

- operazioni di compostaggio dei rifiuti/maturazione del compost [R3];
- 1.2.6 Area 3b – operazioni di compostaggio:** superficie pavimentata in cls di 1.020 mq, adibita alle operazioni di compostaggio dei rifiuti/maturazione del compost [R3];
- 1.2.7 Area 4a – lavorazioni (linea compostaggio e linea biomassa filtrante):** superficie pavimentata in cls di 870 mq, destinata alle operazioni di triturazione e di vagliatura dei rifiuti non pericolosi (R3). Tutte le lavorazioni sono effettuate mediante pala gommata, tritratore mobile e vaglio mobile;
- 1.2.8 Area 4b – triturazione (linea legno trattato):** superficie pavimentata in cls di 60 mq, dedicata alla triturazione/riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi costituiti da legno non trattato (R12);
- 1.2.9 Area 5 – deposito biomassa filtrante:** superficie pavimentata in cls di 150 mq, destinata al deposito, in cumuli, del prodotto finito, ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R3), costituito da biofiltro/biomassa filtrante;
- 1.2.10 Area 6 – deposito ammendante compostato verde:** superficie pavimentata pari a 700 mq, ubicata in parte sotto tettoia, destinata al deposito, in cumuli, del prodotto finito, ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (R3), costituito da compost (Ammendante Compostato Verde avente le caratteristiche di cui all'Allegato 2 - punto 4. del d.lgs. 75/2010);
- 1.2.11 Area 7a – messa in riserva legno trattato triturato:** superficie pavimentata in cls di 100 mq, destinato alla messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, costituiti da legno sottoposto a triturazione (R12), da destinare ad impianti di recupero esterni autorizzati;
- 1.2.12 Area 7b – messa in riserva legno trattato triturato:** superficie pavimentata in cls di 50 mq, destinato alla messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, costituiti da legno sottoposto a triturazione (R12), da destinare ad impianti di recupero esterni autorizzati;
- 1.2.13 Area 8 - zona di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti prodotti:** superficie pavimentata in cls di 50 mq, adibita al deposito, in container, dei rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto, da destinare a recupero o a smaltimento presso impianti esterni autorizzati;
- 1.2.14 Area 9 – deposito substrato di coltivazione base:** superficie di 25 mq, dedicata al deposito di substrato terroso (rif.to: Allegato 4 al d.lgs. 75/10), sita sotto tettoia e delimitata da separatori new-jersey;

La pavimentazione dei sopraelencati settori funzionali è costituita da battuto di cemento, levigato al quarzo e dotata ai bordi di adeguato cordolo di contenimento. Le rimanenti superfici dell'impianto sono destinate a viabilità, uffici, servizi, ricovero mezzi, zone di transito e verde di coronamento. L'insediamento è dotato di n. 2 vasche di accumulo a tenuta in calcestruzzo (volume di 300 mc e di 250 mc, per una capienza complessiva pari a 550 mc), impiegate per la raccolta, tramite apposito sistema di canaline grigliate, del percolato e delle acque meteoriche. Dette vasche sono munite di sistemi di allarme di I livello (asta graduata) e di II livello (allarme ottico/acustico). I reflui vengono riciccolati sui cumuli di rifiuti non pericolosi in fase di compostaggio, al fine di favorire il processo di biostabilizzazione della matrice organica;

- 1.3** tutti i settori funzionali di cui al **punto 1.2**, ove non interamente delimitati in modo fisico, sono definiti mediante apposizione di segnaletica orizzontale, oppure verticale. E' sempre garantita la visibilità della predetta segnaletica mediante esecuzione di periodica manutenzione;
- 1.4** l'impianto è dotato di centralina meteorologica che rileva direzione, velocità e intensità del vento, precipitazioni, temperatura, umidità, pressione atmosferica, radiazione solare. I dati, rilevati in continuo e registrati, sono consultabili dagli Organi di controllo e sono impiegati dal gestore dell'impianto per adeguare le operazioni/lavorazioni ivi svolte alla situazione meteorologica esistente e/o in previsione;
- 1.5** l'impianto, al fine delle verifiche interne riguardanti le caratteristiche del prodotto finito ottenuto (linea biomassa filtrante) è dotato di apposita bilancia per la misura di umidità con sistema di essiccazione fino a peso costante mediante sistema a lampade a infrarossi;
- 1.6** i quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani sottoposti a stoccaggio provvisorio presso l'impianto sono i seguenti:
- 1.6.1** messa in riserva (R13) di 1.940 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso [**punto 1.4 - lett. a)**], così suddivisi:
- **Area 1a:** quantitativo massimo in stoccaggio (R13) pari a 900 mc;
 - **Area 1b:** quantitativo massimo in stoccaggio (R13) pari a 330 mc;
 - **Area 1c:** quantitativo massimo in stoccaggio (R13) pari a 270 mc;
 - **Area 7a:** quantitativo massimo in stoccaggio (R13) pari a 250 mc;
 - **Area 7b:** quantitativo massimo in stoccaggio (R13) pari a 150 mc;

- 1.6.2** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi identificati con CER 191202 e 191212 [punto 1.2.13];
- 1.7** il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti provenienti da terzi da sottoporre a recupero (R3) presso l'impianto è pari a 28.000 t, così suddiviso:
- 1.7.1** operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di compost, per un quantitativo massimo di 18.000 t/a;
- 1.7.2** operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di biomassa filtrante, per un quantitativo massimo di 2.000 t/a;
- 1.7.3** operazioni di recupero (R12) consistenti nella triturazione/riduzione volumetrica del legno trattato, per un quantitativo massimo di 8.000 t;
- 1.8** le tipologie di rifiuti non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni presso l'impianto, sono le seguenti:

Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di compost

CER	R13	R3	R12	D15
020103	X	X		
030101	X	X		
030105	X	X		
030301	X	X		
150103	X	X		
200138 limitatamente a legno non trattato	X	X		
191207 limitatamente a legno non trattato e non proveniente dal trattamento dei residui di pulizia stradale	X	X		
200201 limitatamente a scarti organici derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, materiale ligneo-cellulosico	X	X		

Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di biomassa filtrante

CER	R13	R3	R12	D15
020103	X	X		
030101	X	X		
030105	X	X		
030301	X	X		
150103	X	X		
200138 limitatamente a legno non trattato	X	X		
191207 limitatamente a legno non trattato e non proveniente dal trattamento dei residui di pulizia stradale	X	X		
200201 limitatamente a scarti organici derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, materiale ligneo-cellulosico	X	X		

Rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, sottoposti alle sole operazioni di riduzione volumetrica (R12) e destinati a recupero presso impianti esterni

CER	R13	R3	R12	D15
200138	X		X	
191207	X		X	

Rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'impianto, sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) in containers e destinati a recupero e/o a smaltimento presso impianti esterni

CER	R13	R3	R12	D15
191202	X			X
191212	X			X

- 1.9 il sistema di gestione predisposto dall'Impresa relativamente ai rifiuti da destinare alla produzione di ammendante compostato verde, con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), prevede:

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi conseguito dalla KOSTER srl, è comunemente utilizzato come ammendante compostato verde.</p> <p>Tale prodotto recuperato è utilizzato in agricoltura o nel settore florovivaistico in sostituzione di altri fertilizzanti/ammendanti di natura chimica o naturale (ad es. il letame) e l'impiego dello stesso risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate ai prodotti prima citati.</p>
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Il prodotto recuperato derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti organici di natura verde e legnosa, conseguito dall'Impresa, è richiesto da parte di aziende agricole, giardinieri, cooperative e associazioni che si occupano della gestione del verde e della coltivazione di orti, aziende che appartengono al settore florovivaistico.</p> <p>La fornitura alla clientela del prodotto recuperato è subordinata alla stipula di contratti commerciali specifici.</p> <p>Annualmente viene rendicontata la produzione di ACV e la quantità venduta, al fine di programmare l'attività dell'anno successivo. Qualora il mercato non assorba tutto l'ACV prodotto, l'eccedente verrà classificato come rifiuto e adeguatamente smaltito.</p>
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a Standard tecnici</i>	<p>Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti organici di natura verde e legnosa, conseguito dalla KOSTER srl, presenta caratteristiche chimico-fisiche conformi a quanto definito nel D. Lgs. 75/2010, allegato 2, alla voce <i>ammendante compostato verde</i>.</p> <p>In particolare, relativamente agli aspetti di natura prettamente tecnica, i parametri monitorati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Umidità < 50% ➤ pH compreso tra 6-8.5 ➤ carbonio organico ≥ 20% ss ➤ carbonio umico e fulvico ≥ 2.5% ss ➤ azoto organico ≥ 80% ss ➤ C/N ≤ 50 ➤ Indice di germinazione ≥ 60% ➤ IRD < 1000 mgO₂/kg SV/h <p>Nel caso in cui l'ACV venga marchiato CE per la vendita sul mercato europeo, la stabilità biologica dell'ACV verrà valutata secondo le seguenti metodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ OUR < 25 mmolO₂/kg SV/h oppure fattore di autoriscaldamento-Rottegrad ≥ III
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a standard ambientali</i>	<p>Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti organici di natura verde e legnosa, conseguito dalla KOSTER srl presenta caratteristiche chimico-fisiche conformi a quanto definito nel D. Lgs. 75/2010, allegato 2, alla voce <i>ammendante compostato verde</i>.</p> <p>In particolare, relativamente agli aspetti di natura ambientale, i parametri monitorati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plastica, vetro e metalli nella frazione ≥ 2 mm: ≤0,5 ss ➤ Inerti litoidi nella frazione ≥ 5 mm: <5 ss ➤ Salmonella assente ➤ Escherichia coli < 1000 UFC/g ➤ Pb totale < 140 mg/kg ss ➤ Cd tot < 1,5 mg/kg ss ➤ Ni tot < 100 mg/kg ss ➤ Zn tot < 500 mg/kg ss ➤ Cu tot < 230 mg/kg ss ➤ Hg tot < 1,5 mg/kg ss ➤ Cr VI tot < 0,5 mg/kg ss <p>Nel caso in cui l'ACV venga marchiato CE per la vendita sul mercato europeo, oltre a quanto sopra riportato, viene monitorato il seguente parametro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IPA < 6 mg/kg ss <p>La caratterizzazione dell'ACV ha validità massima di 24 mesi.</p>
d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	<p>Il prodotto ottenuto è conforme al D. Lgs. 75/2010 che definisce le caratteristiche dei fertilizzanti utilizzati in agricoltura. E' inoltre prodotto esclusivamente a partire da rifiuti non pericolosi, per i quali è certa e garantita l'assenza di trattamenti fitosanitari e chimici. Di conseguenza, il suo utilizzo come ammendante/fertilizzante non si ritiene possa arrecare danno alcuno all'ambiente o alla salute umana.</p> <p>La stabilità biologica del prodotto viene garantita dalla verifica dell'IRD < 1000 mgO₂/kg SV/h.</p>
CRITERI DETTAGLIATI	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p>I rifiuti non pericolosi da trattare, costituiti da potature e rifiuti in legno non trattato, sono identificati con i seguenti codici EER:</p> <p>020103 scarti di tessuti vegetali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca: <i>limitatamente alla componente lignocellulosica prodotta da interventi selvicolture, da</i></p>

	<p><i>manutenzione forestale e da potatura</i></p> <p>030101 scarti di corteccia e sughero derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolo e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 e derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>030301 scarti di corteccia e legno dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>150103 imballaggi in legno: <i>limitatamente ad imballaggi non trattati.</i></p> <p>200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 oggetto di raccolta differenziata: <i>limitatamente a legno non trattato.</i></p> <p>200201 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi: <i>limitatamente alla componente lignocellulosica prodotta da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.</i></p> <p>191207 legno non contenente sostanze pericolose derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti: <i>limitatamente a legno non trattato.</i></p> <p>Si provvede a verificare che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipologia: rifiuti di natura ligneo-cellulosa; ▪ Caratteristiche: potature, sfalci d'erba e foglie, scarti di legno non trattato, imballaggi di legno non trattato, scarti in legno non trattato; ▪ Provenienza: attività di silvicoltura e giardinaggio, raccolta differenziata, impianti di trattamento dei rifiuti, industria del legno e della carta; <p>Ciò viene conseguito mediante un sistema di controllo avente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica visiva, prima di intraprendere le fasi vere e proprie di trattamento, da parte di addetti con adeguato livello di formazione e addestramento, con eventuale rimozione delle frazioni indesiderate; ▪ Dichiarazione di omologa del produttore attestante le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, da aggiornarsi ogni 6 mesi. Per i codici a specchio si richiede dichiarazione di non pericolosità del rifiuto. Per i codici EER 150103, 200138 e 191207, la dichiarazione di omologa dovrà riportare la natura non trattata del legno in base all'origine o, qualora ciò non sia possibile, mediante il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato XIV e XVII del reg Reach; SVHC; sostanze inserite dell'Al IV del Reg. 2021/19. ▪ Analisi di caratterizzazione dei codici a specchio (EER 030105, 200138, 191207) per ogni partita* di rifiuto accettata in impianto, attestante la non pericolosità del rifiuto ai sensi dei Reg.1357/204/UE, 997/18/UE e 995/14/UE. Per il codice EER 191207 si prevede la determinazione di metalli (Cr, As, Pb, Cu) e IPA (con l'esclusione del 191207 prodotto internamente a Koster e riciclato in impianto e del 191207 prodotto da altri impianti di compostaggio); ▪ Pesatura e registrazione dei dati relativi ai rifiuti da sottoporre a trattamento; ▪ Procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione di eventuali non conformità; ▪ Compilazione della check list per la verifica degli adempimenti POP's; <p>Solo in caso di esito positivo delle verifiche previste, i rifiuti non pericolosi vengono considerati come ammissibili al trattamento finalizzato al recupero degli stessi per la produzione di ACV [R3].</p>
<p>2) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Con riferimento ai rifiuti descritti al precedente punto a), si evidenzia che i processi di trattamento applicati dalla Koster srl sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione e triturazione dei rifiuti in ingresso ▪ Biossificazione accelerata su platea insufflata, con durata di circa 30 giorni: ▪ Vagliatura a circa 20 mm; ▪ Maturazione del sottovaglio su platea non insufflata, per almeno 60 giorni. <p>I sovralli sono riciclati in testa all'impianto e utilizzati come innesco delle reazioni.</p> <p>Le trasformazioni biologiche conseguite durante il processo di compostaggio garantiscono il raggiungimento della stabilità biologica del materiale e la sua umificazione. La vagliatura permette di ottenere un materiale omogeneo dal punto di vista granulometrico e dalla consistenza simile a un terriccio.</p> <p>Di seguito si elencano le misure specifiche ulteriormente implementate dall'Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>i sacchi contenenti rifiuti costituiti da scarti vegetali sono aperti e svuotati nell'apposito settore destinato alle operazioni di messa in riserva entro e non oltre 4 ore dal loro ingresso in impianto;</i> ▪ <i>i rifiuti in ingresso destinati alla linea del compost e alla linea della biomassa sono avviati alle operazioni di recupero entro e non oltre 3 giorni dalla loro ricezione;</i> ▪ <i>la messa in riserva dei rifiuti viene condotta in modo tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;</i> ▪ <i>le operazioni di triturazione, vagliatura e selezione sono condotte da personale qualificato, edotto, addestrato allo scopo;</i> ▪ <i>nel caso in cui venga riscontrata, tra i materiali da sottoporre a trattamento, la presenza di materiali estranei rispetto ai rifiuti di cui al Punto 1), gli stessi sono rimossi, mantenuti separati mediante deposito in appositi cassoni a tenuta. Tali rifiuti estranei sono quindi avviati a procedure di recupero/smaltimento differenti (centri esterni) rispetto a quelle effettuate presso l'impianto Koster;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ presso l'impianto è presente una centralina meteorologica che registra in continuo i dati relativi a direzione, velocità e intensità del vento; precipitazioni, temperatura, umidità, pressione atmosferica e radiazione solare. Le attività di vagliatura non vengono eseguite in presenza di vento proveniente da S-SE avente velocità compresa tra 1 e 2 m/s e con radiazione solare globale > 270 W/mq. Tali condizioni sono quelle ritenute più critiche per la diffusione degli odori. Relativamente alle operazioni di triturazioni, queste vanno evitate esclusivamente in presenza di forte vento; ▪ durante la fase di biossidazione accelerata viene monitorata e registrata la temperatura dei cumuli (comprensiva di riscontro temporale -data e ora), per garantire il mantenimento di una temperatura superiore ai 55°C per almeno tre giorni consecutivi; ▪ viene regolarmente monitorato il corretto funzionamento dell'impianto di insufflazione dell'aria e vengono registrate le ore di esercizio dei ventilatori; ▪ l'altezza massima dei cumuli in compostaggio non supera i 4 m, per garantire una corretta aerazione del materiale sull'intero volume; ▪ tutte le informazioni riguardanti le attività condotte durante una giornata (triturazione, vagliatura, formazione, movimentazione ed idratazione dei cumuli), con le relative circostanze temporali (data, ora) e meteorologiche (assenza o meno di precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica, intensità e direzione del vento, radiazione solare) rilevate dalla centralina meteo presente in sito, sono annotate su apposito registro, datate e firmate dal responsabile tecnico; ▪ il processo di compostaggio viene condotto assicurando il raggiungimento di un indice di respirazione dinamico finale del materiale inferiore a 1000 mg O₂/kg SV/ora; ▪ può essere prevista l'aggiunta di zeolite al materiale da avviare ad ossidazione accelerata o a maturazione, qualora se ne ravvisi la necessità al fine del contenimento degli odori; ▪ nel caso di sviluppo di odori, è prevista la copertura dei cumuli di materiale in compostaggio e di sovralli con teli e compost stabilizzato.
<p>3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Al fine di valutare i criteri di qualità dell'ACV ottenuto dal trattamento, in base ai quali risulta cessata la qualifica degli stessi come rifiuto, la KOSTER srl ne effettua le seguenti analisi (Riferimenti normativi: D. Lgs. 75/2010, DGR n.7/12764 del 2013 di Regione Lombardia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Umidità < 50% ➢ pH compreso tra 6-8.5 ➢ carbonio organico ≥ 20% ss ➢ carbonio umico e fulvico ≥ 2.5% ss ➢ azoto organico ≥ 80% ss ➢ C/N ≤ 50 ➢ Indice di germinazione ≥ 60% ➢ Plastica, vetro e metalli nella frazione ≥ 2 mm: ≤0,5 ss ➢ Inerti litoidi nella frazione ≥ 5 mm: <5 ss ➢ Salmonella assente ➢ Escherichia coli < 1000 UFC/g ➢ Pb totale < 140 mg/kg ss ➢ Cd tot < 1,5 mg/kg ss ➢ Ni tot < 100 mg/kg ss ➢ Zn tot < 500 mg/kg ss ➢ Cu tot < 230 mg/kg ss ➢ Hg tot < 1,5 mg/kg ss ➢ Cr VI tot < 0,5 mg/kg s/ ➢ Indice respirometrico dinamico finale < 1000 mgO₂/kgSV/ora. <p>Nel caso in cui l'ACV venga marchiato CE per la vendita sul mercato europeo, oltre a quanto sopra riportato, vengono monitorati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IPA < 6 mg/kg ss ➢ OUR < 25 mmolO₂/kg SV/h oppure fattore di autoriscaldamento-Rottegrad ≥ III <p>L'accertamento di conformità ai requisiti suddetti è eseguito per ogni lotto e ha validità massima di 24 mesi. Il prelievo dei campioni dai lotti di ACV viene effettuato dal personale della Koster srl seguendo la metodica di campionamento prevista nel manuale ANAP 3/2001 "Metodi di Analisi del Compost", come previsto nel Piano di Campionamento aziendale. Le analisi vengono condotte da laboratori esterni accreditati.</p>
<p>4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dall'Impresa finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la KOSTER S.r.l. ha adottato un sistema di gestione ambientale, come da specifica certificazione, rilasciata da Ente accreditato, ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001:2015 (Cfr. certificato n. V-20-1039 del 10-7-2020 emesso dalla Società QS Schaffhausen AG). Tale certificazione ricomprende tutte le attività di trattamento e di recupero dei rifiuti condotti in azienda, tra le quali l'attività di compostaggio; ▪ il sistema di gestione di cui al precedente punto garantisce la tracciabilità dei flussi, il controllo del prodotto in uscita, la verifica della cessata qualifica come rifiuto dei rifiuti ligneo/cellulosici recuperati e la rendicontazione delle non conformità, tramite l'applicazione di opportune procedure gestionali; ▪ con riferimento alle procedure di controllo qualità adottate allo scopo di verificare la cessata qualifica come rifiuto dei rifiuti ligneo/cellulosici recuperati, l'Impresa provvede, con riferimento a ciascun lotto ottenuto, a verificare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).
<p>5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Per ogni partita di ACV in uscita dall'impianto è predisposta la dichiarazione di conformità finalizzata ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'Art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la cessazione della qualifica di rifiuto. Sulla dichiarazione di conformità sono riportate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ragione sociale del produttore;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Caratteristiche dell'ammendante compostato verde;</i> ▪ <i>Quantificazione del lotto di riferimento</i> <p>Il produttore del materiale recuperato conserva le suddette dichiarazioni di conformità presso la sede legale ed operativa dell'Impresa, anche in formato elettronico, mettendola sempre a disposizione delle Autorità di controllo che ne facciano richiesta.</p>
--	---

* con il termine partita si intende il singolo contratto con il cliente, ovvero:

- per i rifiuti prodotti in modalità discontinua (ad esempio: scarti da agricoltura, imballaggi in legno), il termine "partita" indica la singola fornitura, che potrà corrispondere anche a più conferimenti in impianto, a seconda dell'entità della fornitura stessa;
- per i rifiuti prodotti in modalità continua (rifiuti provenienti da cicli industriali o da altri impianti di trattamento che presentano cicli di produzione/trattamento costanti nel tempo), la caratterizzazione del rifiuto viene effettuata in fase di omologa o qualora si vada a variare il ciclo di produzione.

1.10 il sistema di gestione predisposto dall'Impresa relativamente ai rifiuti da destinare alla produzione di biomassa filtrante, con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), prevede:

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
d) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi conseguito dalla KOSTER srl, è comunemente utilizzato come materiale da riempimento dei biofiltri, per il trattamento di effluenti gassosi contenenti COV e l'abbattimento della carica odorigena degli stessi. Tale prodotto recuperato è utilizzato in sostituzione di altre materie prime (legno vergine) e l'impiego dello stesso risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le suddette materie prime.
e) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Il prodotto recuperato derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da potature (sola aliquota legnosa) e rifiuti in legno non trattato, conseguito dall'Impresa, è richiesto da parte di aziende appartenenti ai settori dell'industria chimica, petrolchimica e farmaceutica, dell'industria del legno e della carta, dei processi di stampa, produzione di vernice, applicazione di vernice su metallo, legno ecc., dell'industria delle materie plastiche, produzione, estrusione, industrie di rendering, impianti di trattamento delle acque, industrie agro-alimentari e casearie, ittiche, macelli e trattamento carni, allevamenti, concerie, trattamento di rifiuti urbani ed in generale da tutte quelle attività che possono dare origine ad emissione gassose contenenti COV e composti odorigeni da abbattere. La fornitura alla clientela del prodotto recuperato è subordinata alla stipula di contratti commerciali specifici.
f) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a Standard tecnici</i>	Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da potature (sola aliquota legnosa) e legno non trattato, conseguito dalla KOSTER srl, presenta le seguenti caratteristiche tecniche, in grado di garantire il corretto funzionamento di un biofiltro nel rispetto della d.g.r. n. 3552 del 30/05/2012 emanata da Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Densità apparente compresa tra 200 e 350 kg/m³; ➢ Sostanza organica > 60% in peso; ➢ Pezzatura: frazione max 10% in peso della frazione < 10 mm; ➢ pH compreso tra 6,5 e 7,5; ➢ umidità alla consegna < 50%
e) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a standard ambientali</i>	Il prodotto recuperato, derivante dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da potature (sola aliquota legnosa) e legno non trattato, conseguito dalla KOSTER srl presenta le seguenti caratteristiche, tali da garantire la tutela dell'ambiente in tutte le fasi di utilizzo e nel fine vita: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Origine: nel certificato di analisi che accompagna il lotto viene indicata l'origine delle materie utilizzate per la produzione della biomassa filtrante; ➢ Matrice prevalentemente legnosa, con impurità < 2% in peso; ➢ Contenuto di metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) conforme al D. Lgs. 75/2010 sugli ammendanti compostati.
f) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Il prodotto ottenuto dal trattamento è destinato all'utilizzo come materiale di riempimento di biofiltri, in sostituzione di materie prime aventi analoghi requisiti e proprietà. L'utilizzo non prevede un contatto diretto col suolo o con altre matrici ambientali. Viste le caratteristiche merceologiche del materiale recuperato, la natura dei rifiuti utilizzati (potature, scarti industriali da lavorazioni puramente meccaniche di legno vergine, imballaggi in legno non trattati e legno non trattato da raccolta differenziata o dal trattamento di rifiuti urbani), le verifiche analitiche sul prodotto generato dal trattamento, anche al fine di determinare l'eventuale presenza, nonché l'entità, di contaminanti, e data la tipologia di utilizzo al quale detto prodotto è destinato, è possibile affermare che dall'impiego di questo non possa derivare alcun impatto negativo sull'ambiente e/o sulla salute umana.
CRITERI DETTAGLIATI	
6) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I rifiuti non pericolosi da trattare, costituiti da potature e rifiuti in legno non trattato, sono identificati con i seguenti codici EER: 020103 scarti di tessuti vegetali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca: <i>limitatamente alla componente lignocellulosica prodotta da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura</i> 030101 scarti di corteccia e sughero derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e

	<p>mobili: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolo e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 e derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>030301 scarti di cortecchia e legno dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone: <i>limitatamente a prodotti della lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti.</i></p> <p>150103 imballaggi in legno: <i>limitatamente ad imballaggi non trattati.</i></p> <p>200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 oggetto di raccolta differenziata: <i>limitatamente a legno non trattato.</i></p> <p>200201 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi: <i>limitatamente alla componente lignocellulosica prodotta da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.</i></p> <p>191207 legno non contenente sostanze pericolose derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti: <i>limitatamente a legno non trattato</i></p> <p>Si provvede a verificare che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipologia: rifiuti di natura legnosa; ▪ Caratteristiche: potature, scarti di legno non trattato, imballaggi di legno non trattati; ▪ Provenienza: attività di silvicoltura e giardinaggio, raccolta differenziata, impianti di trattamento dei rifiuti, industria del legno e della carta; <p>Ciò viene conseguito mediante un sistema di controllo avente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione di omologa del produttore attestante le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, da aggiornarsi ogni 6 mesi. Per i codici EER 150103, 200138 e 191207, la dichiarazione di omologa dovrà riportare la natura non trattata del legno in base all'origine o, qualora ciò non sia possibile, mediante il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato XIV e XVII del reg Reach; SVHC; sostanze inserite dell'AlI IV del Reg. 2021/19; ▪ Analisi di caratterizzazione dei codici a specchio (EER 030105, 200138, 191207) per ogni partita di rifiuto accettata in impianto attestante la non pericolosità del rifiuto ai sensi dei Reg.1357/204/UE, 997/18/UE e 995/14/UE. Per il codice EER 191207 si prevede la determinazione di metalli (Cr, As, Pb, Cu) e IPA (con l'esclusione del 191207 prodotto internamente a Koster e ricircolato in impianto); ▪ Verifica visiva, prima di intraprendere le fasi vere e proprie di trattamento, da parte di addetti con adeguato livello di formazione e addestramento, con eventuale rimozione delle frazioni indesiderate; ▪ Pesatura e registrazione dei dati relativi ai rifiuti da sottoporre a trattamento; ▪ Procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione di eventuali non conformità; ▪ Compilazione della check list per la verifica degli adempimenti POP's. <p>Solo in caso di esito positivo delle verifiche previste, i rifiuti non pericolosi vengono considerati come ammissibili al trattamento finalizzato al recupero degli stessi per la produzione di materiale biofiltrante [R3].</p>
<p>7) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Con riferimento ai rifiuti descritti al precedente punto a), si evidenzia come i processi e le tecniche di trattamento adottati dalla KOSTER srl sono rappresentati da fasi meccaniche di tritovagliatura e separazione delle eventuali frazioni indesiderate condotte con lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ridurre dimensionalmente e sfibrare il materiale, al fine di raggiungere i livelli di porosità, densità e superficie specifica tali da renderlo idoneo all'utilizzo come materiale biofiltrante; ➢ rimuovere le componenti non idonee quali le polveri fini; ➢ rimuovere eventuali impurità costituite prevalentemente da componenti metallici, plastica e materiali litoidi. <p>Di seguito si elencano le misure specifiche ulteriormente implementate dall'Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le operazioni di tritovagliatura e selezione sono condotte da personale qualificato, edotto, addestrato allo scopo; ▪ presso l'impianto è presente una centralina meteorologica che registra in continuo i dati relativi a direzione, velocità e intensità del vento; precipitazioni, temperatura, umidità, pressione atmosferica e radiazione solare. Le attività di triturazione e vagliatura non vengono eseguite in presenza di condizioni di forte vento, per evitare la diffusione di polveri; ▪ nel caso in cui venga riscontrata, tra i materiali da sottoporre a trattamento, la presenza di materiali estranei rispetto ai rifiuti di cui al Punto 1), gli stessi sono rimossi, mantenuti separati mediante deposito in appositi cassoni a tenuta. Tali rifiuti estranei sono quindi avviati a procedure di recupero/smaltimento differenti (centri esterni) rispetto a quelle effettuate presso l'impianto Koster; ▪ In occasione delle campagne di produzione del biofiltro, l'area 1b viene liberata dagli eventuali rifiuti presenti e destinati alla linea di produzione del compost e dedicata esclusivamente ad accogliere rifiuti destinati alla produzione di biomassa filtrante; ▪ tutte le informazioni riguardanti le attività condotte durante una giornata (triturazione, vagliatura), con le relative circostanze temporali (data, ora) e meteorologiche (assenza o meno di precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica, intensità e direzione del vento, radiazione solare) rilevate dalla centralina meteoro presente in sito, sono annotate su apposito registro, datate e firmate dal responsabile tecnico.
<p>8) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di</p>	<p>Al fine di valutare i criteri di qualità dei materiali ottenuti dal trattamento, in base ai quali risulta cessata la qualifica degli stessi come rifiuto, la KOSTER srl ne effettua le seguenti analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Presenza di impurità < 2% in peso; ➢ Densità apparente compresa tra 200 e 350 kg/m³; ➢ Sostanza organica > 60% in peso;

recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pezzatura: max 10% in peso della frazione < 10 mm; ➤ pH compreso tra 6,5 e 7,5 ➤ Umidità alla consegna < 50% ➤ Concentrazione di Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Hg e Cr inferiore ai limiti definiti del D. Lgs. 75/2010 per l'ammendante compostato. <p>L'accertamento di conformità ai requisiti suddetti è eseguito per ogni lotto ed ha validità massima di 24 mesi. Il prelievo dei campioni dai lotti di ACV viene effettuato dal personale della Koster srl seguendo la metodica di campionamento prevista nel manuale ANAP 3/2001 "Metodi di Analisi del Compost", come previsto nel Piano di Campionamento aziendale. Le analisi vengono condotte da laboratori esterni accreditati.</p>
9) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<p>Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dall'Impresa finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la KOSTER S.r.l. ha adottato un sistema di gestione ambientale, come da specifica certificazione, rilasciata da Ente accreditato, ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001:2015 (Cfr. certificato n. V-20-1039 del 10-7-2020 emesso dalla Società QS Schaffhausen AG). Tale certificazione ricomprende tutte le attività di trattamento e di recupero dei rifiuti condotti in azienda, tra le quali quella che porta all'ottenimento di biomassa filtrante; ▪ il sistema di gestione di cui al precedente punto garantisce la tracciabilità dei flussi, il controllo del prodotto in uscita, la verifica della cessata qualifica come rifiuto degli scarti in legno recuperati e la rendicontazione delle non conformità, tramite l'applicazione di opportune procedure gestionali; ▪ con riferimento alle procedure di controllo qualità adottate allo scopo di verificare la cessata qualifica come rifiuto degli scarti in legno recuperati, l'Impresa provvede, con riferimento a ciascun lotto ottenuto, a verificare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).
10) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Per ogni partita di biomassa filtrante in uscita dall'impianto è predisposta la dichiarazione di conformità finalizzata ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'Art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la cessazione della qualifica di rifiuto. Sulla dichiarazione di conformità sono riportate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ragione sociale del produttore;</i> ▪ <i>Caratteristiche del materiale biofiltrante che ha cessato la qualifica di rifiuto;</i> ▪ <i>Quantificazione del lotto di riferimento</i> <p>Il produttore del materiale recuperato conserva le suddette dichiarazioni di conformità presso la sede legale ed operativa dell'Impresa, anche in formato elettronico, mettendola sempre a disposizione delle Autorità di controllo che ne facciano richiesta.</p>

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** la gestione dell'attività autorizzata, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa, per la ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare preventivamente l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) per i non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV[^] del d.lgs. 152/06 prevede un codice EER con "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" ai sensi dei Regolamenti n.1357/14 e n. 997/18 e del decreto n. 955/14.
- Relativamente ai rifiuti identificati con codice EER 191207, qualora costituiti da frazione triturrata, l'analisi deve comprendere la determinazione di metalli (quantomeno: Cr, As, Pb, Cu) e IPA (marker's cancerogeni).
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

- 2.5 l'impianto, fatta eccezione per le tipologie di rifiuto elencate e definite dal **punto 1.8**, non può in ogni caso ritirare e trattare rifiuti urbani [F.O.R.S.U. (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani), fanghi da impianti di depurazione, ecc.];
- 2.6 i rifiuti non pericolosi identificati con il codice EER 191207, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva e di recupero (R13, R3) finalizzate all'ottenimento di prodotto finito costituito da ammendante compostato verde e da biomassa filtrante, non devono in alcun modo provenire dal trattamento dei residui della pulizia stradale;
- 2.7 ai fini delle operazioni di recupero finalizzate alla produzione di ammendante compostato verde e di biomassa filtrante non possono essere gestiti rifiuti di legno trattato. Sono ammessi rifiuti sottoposti a trattamento fitosanitario ma quest'ultimo deve essere garantito per origine (es. procedure EPAL); qualora non possa essere garantita la filiera di origine e pertanto il relativo trattamento, devono essere rispettati i requisiti previsti dall'Allegato XIV e XVII del reg. REACH; SVHC; sostanze inserite nell'All.to IV al Regolamento 1021/19 (POPs);
- 2.8 i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se conferiti da:
- soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - Imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie del Catalogo Europeo Rifiuti oppure da attività identificate dall'Allegato L-quinquies, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06 per le sole tipologie, autorizzate, individuate nell'Allegato L-quater a detto decreto legislativo; in entrambi i casi dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione, la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.9 qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.10 l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.11 i sacchi contenenti rifiuti costituiti da scarti vegetali devono essere aperti e svuotati, all'interno degli appositi settori destinati alle relative operazioni di messa in riserva – R13 (**Area 1a** e **1b**), entro e non oltre 4 (quattro) ore dal loro ingresso all'impianto;
- 2.12 i rifiuti costituiti dai sacchi/involucri residuati dalle operazioni di svuotamento di cui al precedente **punto 2.11** sono depositati, all'interno di containers, nell'apposito settore dell'insediamento destinato allo scopo (**Area 8**);
- 2.13 qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo copia del relativo formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/06;
- 2.14 le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero dei rifiuti devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei settori funzionali di cui al progetto approvato ed autorizzato, indicati nel **punto 1.2** e definiti, a livello grafico, nell'elaborato progettuale denominato "Planimetria generale del sito – TAV_02";
- 2.15 i rifiuti non pericolosi stoccati (messa in riserva - R13) all'interno dei settori funzionali individuati come "**Area 1a**" e "**Area 1b**" devono essere avviati alle successive operazioni di recupero (R3) entro e non oltre 3 (tre) giorni dal deposito su tali aree;

- 2.16 deve essere adottato ogni accorgimento affinché i rifiuti non pericolosi depositati in cumulo sul settore identificato come “**Area 1a**” non debordino nell’adiacente vasca di raccolta percolato/acque meteoriche;
- 2.17 lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (EER 191202, EER 191212) decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l’insediamento, depositati in contenitore/i all’interno dell’apposito settore “**Area 8 - zona di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti prodotti**”, non deve superare la durata di anni 1 (uno) e non può superare il quantitativo massimo autorizzato;
- 2.18 la messa in riserva e/o il deposito preliminare dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 2.19 le operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di ammendante compostato verde (maturazione/trasformazione aerobica) devono essere effettuate esclusivamente all’interno delle apposite aree funzionali dedicate [**Aree 2, 3a e 3b**];
- 2.20 devono essere apposti cartelli riferiti ai singoli cumuli di rifiuti in fase di compostaggio sui settori denominati “**Area 2**”, “**Area 3a**” e “**Area 3b**”, che indichino la data di formazione del cumulo interessato e la data del presunto termine del ciclo;
- 2.21 il processo di compostaggio della matrice organica deve essere condotto assicurando:
- a) il raggiungimento della temperatura della biomassa di almeno 55°C per 3 giorni consecutivi;
 - b) un indice di respirazione dinamico finale inf. a $1.000 \text{ mg O}_2 \times \text{Kg solido volatile}^{-1} \times \text{ora}^{-1}$;
 - c) il possesso di idonea strumentazione per il controllo dell’andamento del processo e comunque della temperatura, misurata con frequenza giornaliera;
- 2.22 la temperatura dei cumuli di rifiuti in fase di compostaggio [**Aree 2, 3a e 3b**] deve essere monitorata, con registrazione in continuo (mediante adeguata strumentazione) dei relativi dati (comprensivi di riscontro temporale - data e ora); gli Enti/Organi di controllo devono poter accedere in ogni momento ai dati registrati/rilevati;
- 2.23 il regolare funzionamento dell’impianto di insufflazione dell’aria [**Area 2**] deve essere monitorato, con registrazione in continuo (mediante adeguata strumentazione) delle ore di esercizio dei ventilatori; gli Enti/Organi di controllo devono poter accedere in ogni momento ai dati registrati/rilevati;
- 2.24 devono essere annotate, su apposito registro tenuto presso l’insediamento, tutte le operazioni di manutenzione programmata effettuate sull’impianto di insufflazione dell’aria [**Area 2**]; gli Enti/Organi di controllo devono poter accedere in ogni momento alle informazioni annotate sul registro;
- 2.25 deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire l’efficienza degli scoli, canalizzazioni e tubazioni di raccolta del percolato, il quale deve essere convenientemente smaltito qualora non venga reimpiegato all’interno dell’impianto;
- 2.26 le vasche di raccolta del percolato/acque meteoriche devono essere munite di sistemi di allarme di I livello (asta graduata) e di II livello (allarme ottico/acustico), regolarmente funzionanti. In caso di superamento del livello di troppo pieno, il gestore dell’impianto attivarsi senza indugio per smaltire i reflui secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2.27 deve essere sempre mantenuto libero l’accesso alle vasche di raccolta del percolato/acque meteoriche, al fine di rendere possibile la verifica periodica e l’intervento di autospurghi per l’eventuale svuotamento delle stesse;
- 2.28 l’altezza massima dei cumuli di rifiuti non pericolosi in fase di compostaggio sugli appositi settori funzionali [**Aree 2, 3a e 3b**] non deve superare i 4 metri; tale altezza deve essere comunque ridotta quando si verificano condizioni tali da non garantire la corretta areazione del cumulo interessato;
- 2.29 l’altezza massima dei cumuli di prodotto finito costituito da biomassa filtrante da commercializzare, in deposito sul settore dedicato [**Area 5**], non deve in ogni caso superare i 5 metri;

- 2.30** l'altezza massima dei cumuli di prodotto finito costituito da ammendante compostato verde, in deposito sul settore dedicato [**Area 6**], non deve in ogni caso superare i 6 metri;
- 2.31** la centralina meteorologica a servizio dell'impianto rileva e registra in continuo i dati riguardanti i principali parametri climatici (direzione, velocità e intensità del vento, precipitazioni, temperatura, umidità, pressione atmosferica, radiazione solare). Ogni eventuale malfunzionamento della predetta apparecchiatura e/o del sistema di registrazione dei dati deve essere segnalato per iscritto alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'evento. Gli Enti/Organi di controllo devono poter accedere in ogni momento ai dati rilevati/registrati;
- 2.32** presso l'impianto è tenuto un manuale di gestione operativa dal quale risultino le lavorazioni che possono o non possono essere eseguite a fronte delle specifiche situazioni meteo-climatiche che possono verificarsi;
- 2.33** presso l'insediamento è tenuto un registro sul quale vengono quotidianamente annotate le informazioni, datate e firmate dal responsabile tecnico, descrittive delle operazioni eseguite nel corso della giornata (triturazione, vagliatura, formazione, movimentazione ed idratazione dei cumuli), con relative circostanze temporali (data, ora) e meteorologiche (assenza o meno di precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica, intensità e direzione del vento, radiazione solare) rilevate dalla centralina di cui al **punto 2.31**;
- 2.34** devono essere registrate le seguenti informazioni (datate e sottoscritte dal responsabile tecnico):
- 2.34.1** linea ammendante compostato verde: numero del formulario riferito al carico di rifiuti in ingresso e data di deposito sul settore destinato alla messa in riserva (R13), data di spostamento sul settore destinato alle successive operazioni di recupero (R3) e di inizio del ciclo di compostaggio, temperature del cumulo registrate [rif.to **punto 2.21**], eventuale umidificazione del cumulo, eventuale immissione di sovrappeso legnoso nel cumulo e quantitativo, data di spostamento del materiale all'interno della/delle area/e di maturazione, data di vagliatura del cumulo, data dello spostamento del prodotto finito sul settore dedicati al deposito [**Area 6**];
 - 2.34.2** linea biomassa filtrante da commercializzare: data di deposito sui settori funzionali dedicati [**Aree 1b, 5**] e relativo quantitativo, data ed esito delle verifiche finalizzate ad accertare la densità/porosità del materiale, data della richiesta della fornitura e nominativo del soggetto richiedente, data di uscita dall'insediamento, quantitativo, nonché identificativo del relativo d.d.t. – documento di trasporto];
 - 2.34.3** linea riduzione legno trattato (R12): data di deposito sui settori funzionali dedicati [**Aree 1c, 7a e 7b**] con quantitativo, indicazione dei formulari di accompagnamento in entrata ed in uscita dall'insediamento, indicazione delle movimentazioni (carico e scarico) annotate sul registro previsto all'art. 190 del d.lgs. 152/06;
- 2.35** gli Enti/Organi di controllo devono poter accedere in ogni momento alle informazioni di cui al punto **2.34** ed alla documentazione richiamata dalle stesse;
- 2.36** relativamente al prodotto finito costituito da ammendante compostato verde devono essere effettuate le analisi, per ogni lotto, secondo le metodiche definite nel Manuale ANPA 3/2001 "Metodi di analisi del compost";
- 2.37** il prodotto finito costituito dalla biomassa filtrante da commercializzare, in deposito sull'apposito settore dedicato [**Area 5**], deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
- a) matrice prevalentemente legnosa;
 - b) densità non inferiore a 300 kg/mc, al 50% di umidità;
 - c) porosità inferiore al 30%;
- 2.38** il prodotto finito (biomassa filtrante) deve essere mantenuto in corrette condizioni di umidità; in caso di esposizione a condizioni meteorologiche sfavorevoli devono essere impiegati teli adeguati allo scopo, fissati/assicurati in modo tale da garantire l'efficacia della copertura;
- 2.39** il prodotto finito costituito dal compost/ammendante compostato verde depositato sull'apposito settore dedicato [**Area 6**] deve possedere le caratteristiche previste dalle norme e disposizioni di riferimento (in particolare: Allegato 2 al d.lgs. 75/10);

- 2.40** qualora il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero (linea biomassa filtrante) non risulti in possesso delle caratteristiche previste, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla produzione deve essere gestito come rifiuto ed avviato a smaltimento e/o a recupero presso impianti esterni in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- 2.41** l'Impresa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, la seguente documentazione:
- a) un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti POPs per i rifiuti in entrata prima di essere destinati in sito alle operazioni di recupero [R3], e REACH e CLP per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. Il documento deve essere redatto secondo le indicazioni fornite dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese con nota del 30.07.2021, di prot. n. 122824;
 - b) copia del protocollo interno di campionamento dell'EoW ottenuto, ACV e biomassa filtrante (rif.to: manuale ANPA, manuale ISPRA, d.G.R. 12764/03 e UNI 10802);
- 2.42** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere mantenuti separati dagli altri prodotti ottenuti, su aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.43** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
- 2.44** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.44.1** la documentazione aggiornata attestante le verifiche eseguite sui rifiuti in entrata prima di essere destinati in sito alle operazioni di recupero [R3], ai fini del rispetto degli adempimenti sui POPs previsti dal Regolamento (UE) 2019/1021;
 - 2.44.2** la documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
 - 2.44.3** i certificati relativi alle analisi, eseguite da laboratorio accreditato e/o certificato, sui rifiuti tal quale e/o sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali devono dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
 - 2.44.4** la procedura di verifica effettuata in automonitoraggio per controllare la qualità dei prodotti ottenuti (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti);
 - 2.44.5** i certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
 - 2.44.6** il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
 - 2.44.7** le dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
 - 2.44.8** la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione dei prodotti non conformi;
 - 2.44.9** la check-list (adempimenti pop's-reach-clp) e valutazione tecnica rispetto agli adempimenti previsti;
- 2.45** entro il 30 del mese di aprile di ogni anno deve essere trasmessa alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como e Varese la seguente documentazione:
- a) relazione riportante il quantitativo commerciale degli EoW richiesti da terzi (distinti per tipologia) sulla base delle stipule contrattuali in essere;
 - b) copia delle analisi effettuate sull'ACV e sulla biomassa filtrante prodotta nell'anno precedente;
- 2.46** per ogni produzione del lotto riferito ai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter d.lgs. 152/06) di cui alle schede tecniche allegate all'istanza, deve essere predisposta una scheda/registo che garantisca la tracciabilità del flusso rispetto al contratto in essere. Sullo stesso dovrà essere riportata la data di formazione del lotto e la

relativa giacenza massima degli stessi, la quale non dovrà essere superiore ai 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione; qualora la giacenza del lotto di EoW superi il suddetto periodo di giacenza, lo stesso dovrà essere considerato nuovamente rifiuto e gestito come tale;

- 2.47** deve essere riposta particolare cura nella gestione dell'impianto e nella sua sorveglianza, al fine di contenere al massimo le emissioni odorose dovute alla presenza di rilevanti quantità di materiale vegetale;
- 2.48** le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.49** deve essere eseguito, con cadenza annuale e tenuto conto di quanto disposto dalla d.g.r. della Lombardia n. 3018/12, un monitoraggio olfattometrico con misura dei parametri UO/mc – olfattometria dinamica, NH₃, H₂S e polveri totali;
- 2.50** i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.51** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.52** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
- 2.53** la segnaletica di cui al punto **1.3** deve essere regolarmente controllata e/o mantenuta, affinché ne venga garantita la piena efficacia;
- 2.54** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006;
- 2.55** le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06;
- 2.56** deve essere garantita la corretta idratazione/umidificazione dei cumuli di rifiuti depositati presso l'insediamento, anche al fine di impedire/contenere il più possibile lo svilupparsi di polveri/ ed emissioni;
- 2.57** nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la KOSTER S.r.l. dovrà concordare con le Autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi;
- 2.58** devono essere rispettate, nell'illuminazione serale e notturna, le disposizioni stabilite dalla vigente normativa regionale in materia (l.r. 17/2000);
- 2.59** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite negli Allegati Tecnici "EMISSIONI SONORE", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2.60** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014;

2.61 fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:

2.61.1 il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;

2.61.2 gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

2.61.3 le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.